

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 15/09

17 febbraio 2009

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-465/07

Meki Elgafaji e Noor Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie

IL SOGGETTO CHE RICHIEDE LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA NON DEVE NECESSARIAMENTE PROVARE DI ESSERE MINACCIATO PERSONALMENTE, A CAUSA DI ELEMENTI PROPRI DELLA SUA SITUAZIONE, NEL SUO PAESE DI ORIGINE

Il grado di violenza indiscriminata nel paese di origine può eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali

La direttiva 2004/83/CE¹ ha come obiettivo principale, da un lato, garantire che tutti gli Stati applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

Il 13 dicembre 2006 i coniugi Elgafaji hanno richiesto il permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi, corredata di elementi diretti a provare i rischi effettivi ai quali sarebbero esposti in caso di espulsione verso il loro paese di origine, l'Iraq. Con decisioni 20 dicembre 2006 il ministro competente ha negato loro il permesso di soggiorno temporaneo, considerando che essi non avessero provato in modo sufficiente le circostanze invocate e, pertanto, non avessero dimostrato il rischio effettivo di minaccia grave e individuale al quale essi asserivano di essere esposti nel loro paese di origine.

In seguito al rigetto delle loro domande, i coniugi Elgafaji hanno proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank te's-Gravenhage, accolto da tale giudice. Il Raad van State, adito in appello, ha ritenuto che le disposizioni della direttiva 2004/83/CE presentassero difficoltà interpretative e ha deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Il giudice a quo intende stabilire se le disposizioni della direttiva² devono essere interpretate nel senso che l'esistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del soggetto che richiede la protezione

¹ Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12).

² L'art. 15, lett. c) della direttiva, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e) della stessa.

sussidiaria sia subordinata alla condizione che **questi fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione.**

La Corte osserva che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente ³ riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva⁴, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare.

Infatti, viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, **la violenza in questione all'origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale.**

A questo proposito, occorre precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria.

Inoltre, la Corte aggiunge che al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto:

- dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e
- dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato.

Pertanto, le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate come segue:

- **l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;**
- **l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.**

³ L'art. 15, lett. c) della direttiva.

⁴ L'art. 15, lett. a) e b) della direttiva, in cui vengono utilizzati i termini «la condanna a morte», «l'esecuzione», nonché la «tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante».

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS DE EN ES EL HU IT NL PT SK

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

[C-465/07](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*